

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

IL RESPONSABILE

PAOLO FERRECCHI

POSTA PEC**Ministero della Transizione Ecologica (MITE)**Divisione V Sistemi di Valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it**CTVIA VIA e VAS**

ctva@pec.minambiente.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

e p.c.

Regione Emilia-RomagnaServizio giuridico del territorio, disciplina edilizia,
sicurezza e legalitàServizio ricerca, innovazione, energia ed economia
sostenibileServizio aree protette, foreste e sviluppo della
montagnaServizio pianificazione territoriale e urbanistica, dei
trasporti e del paesaggio**ARPAE SAC di Reggio Emilia****ARPAE Sez. Reggio Emilia**

aore@cert.arpa.emr.it

**Agenzia per la sicurezza territoriale e la
protezione Civile - Servizio di Reggio Emilia**stpc.reggioemilia@postacert.regione.emilia-
romagna.it**Provincia di Reggio Emilia**

provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

Comune di Boretto

protocolloboretto@legalmail.it

Comune di Poviglio

poviglio@cert.provincia.re.it

Comune di Gualtieri

comune.gualtieri@postecert.it

Comune di Brescello

comune.brescello@postecert.it

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		Classif.	1331	550	180	10	50	Fasc.	2021	12

Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Ausl Reggio Emilia
Dipartimento Sanità Pubblica
sanitapubblica@pec.ausl.re.it

Società VRD 28.1 S.r.l.
vrd28.1@pecviridisenergia.com

Bologna, 28/02/2022

OGGETTO: [ID: 7453] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di realizzazione di n. 2 impianti fotovoltaici denominati "Poviglio A" della potenza nominale di 6.080,25 kWp e "Poviglio B" della potenza nominale di 6.134,70 kWp nel comune di Poviglio (RE) e relativo impatto di rete per la connessione nei comuni di Poviglio (RE) e Boretto (RE). Proponente: VRD 28.1 S.r.l.
Osservazioni.

Con nota inviata dal Ministero della Transizione Ecologica e acquisita al protocollo regionale n. 0068396 del 26/01/2022 è stata comunicata la procedibilità dell'istanza presentata da VRD 28.1 S.r.l. per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 del progetto in oggetto.

Dalla data del 27/01/2022 decorre il termine di 30 giorni entro i quali, ai sensi dell'art. 24, del D. Lgs 152/2006, le Amministrazioni e gli Enti territoriali, nonché qualsivoglia altro soggetto interessato, hanno facoltà di presentare osservazioni.

Esaminata la documentazione pubblicata sul sito del MITE al fine del procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, proposto da VRD 28.1 S.r.l., per il progetto in oggetto, tenuto conto degli esiti della riunione istruttoria con le Amministrazioni locali interessate al progetto avvenuta in data 08/02/2022, convocata con nota Prot. 01/02/2022. 0086791 e visti i contributi pervenuti (Comune di Poviglio acquisito con Prot. 21/02/2022.0155920, Comune di Boretto acquisito con Prot. 21/02/2022.0155896, Comune di Gualtieri acquisito con Prot. 24/02/2022.0185688, Comune di Brescello acquisito con Prot. 21/02/2022.0155880, Provincia di Reggio Emilia acquisito con Prot. 21/02/2022.0157773, Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale acquisito con Prot. 22/02/2022.0163649, e Arpae - Servizio Sistemi Ambientali APA Ovest acquisito con Prot. 22/02/2022.0163955) si esprimono le seguenti osservazioni e richieste di chiarimento al fine di poter valutare compiutamente i potenziali impatti ambientali significativi e definire le condizioni per prevenire o evitare i possibili impatti ambientali negativi del progetto:

Compatibilità con il quadro normativo e programmatico

In riferimento alla coerenza e conformità del progetto con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e con la Delibera di Assemblea Legislativa n. 28/2010 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica fotovoltaica" e i suoi indirizzi attuativi regionali si evidenzia quanto segue:

- con la DAL n. 28/2010, in attuazione delle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, la Regione Emilia-Romagna ha effettuato una prima individuazione dei criteri localizzativi degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica (nel prosieguo, "impianti fotovoltaici"), distinguendo, in sintesi:
 - a. gli ambiti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici ("Allegato I", lett. A), della DAL n. 28/2010);
 - b. gli ambiti idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con limiti e condizioni, riferiti alla potenza nominale degli impianti, alle caratteristiche del soggetto richiedente ecc. Nell'ambito di questa categoria di aree è fissato il criterio generale, valevole per le aree agricole su cui non gravino vincoli specifici, secondo cui gli impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo possono occupare, al massimo, il 10% delle aree nella disponibilità del richiedente ("Allegato I", lett. B), della DAL n. 28/2010);
 - c. le aree nelle quali è incentivata l'installazione di impianti fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B), attraverso il riconoscimento della possibilità di occupare il 100% delle aree nella disponibilità del richiedente ("Allegato I", lett. C) della DAL n. 28/2010);
- fra le aree di cui alla lettera C) dell'Allegato I della DAL n. 28/2010, in cui l'installazione degli impianti fotovoltaici è favorita, sono individuate, innanzitutto, delle aree permeabili, di norma extraurbane, denominate complessivamente come "*aree in zona agricola*", quali: le fasce di ambientazione e le aree di pertinenza di opere pubbliche quali le autostrade, le strade e le linee ferroviarie; le aree di rispetto degli elettrodotti; le aree a servizio di discariche di rifiuti, di depuratori, di impianti di sollevamento delle acque e di impianti di risalita; nonché le aree di cava dismesse. Nell'ambito della lettera C) dell'Allegato I della DAL n. 28/2010 rileva, poi, una seconda tipologia di aree e superfici all'interno del territorio urbanizzato o nelle quali siano comunque presenti manufatti edilizi: gli ambiti del territorio urbanizzato che siano destinati dal piano ad ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate o poli funzionali; le aree interessate da opere di urbanizzazione primaria (nei quali i pannelli fotovoltaici possono trovare collocazione mediante l'utilizzo di arredi e attrezzature urbane di nuova concezione); le colonie marine, gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche non urbane (qualora l'impianto fotovoltaico sia collocato esclusivamente sugli edifici esistenti, nel rispetto delle eventuali norme di tutela degli stessi);
- nell'ottica di orientare i soggetti pubblici e privati nella corretta interpretazione e applicazione della disciplina di cui alla DAL n. 28/2010, la Regione Emilia-Romagna ha adottato, da ultimo, la DGR del 16 febbraio 2022, n. 194, che si allega alle presenti osservazioni, con la quale sono stati forniti indirizzi attuativi della DAL n. 28/2010 - in merito alle "*parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive*", alle "*aree ecologicamente attrezzate*" e ai "*poli funzionali*" nelle quali è promossa e favorita la produzione di energia attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici (punto C) 2. della DAL n. 28/2010) - che tengano anche conto del mutato quadro normativo della legislazione regionale in materia urbanistica;
- la legislazione urbanistica regionale (in particolare, la L.R. n. 24 del 2017 e la L.R. n. 20 del 2000) costituisce la fonte univoca che detta una puntuale definizione sia del "*territorio urbanizzato*" sia degli ambiti (specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali) nei quali la DAL n. 28/2010 promuove la realizzazione degli impianti fotovoltaici;
- in aggiunta, occorre richiamare quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della L.R. n. 24/2017, laddove si stabilisce una disciplina transitoria per l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici predisposti in base alla legislazione regionale previgente, fissando una precisa demarcazione temporale cui fare riferimento per determinare gli ambiti del territorio extraurbano in corso di attuazione che potranno far parte del territorio urbanizzato;

- da ciò consegue, dunque, che nel favorire la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra negli ambiti facenti parte del territorio urbanizzato ed aventi destinazione urbanistica di “*ambiti specializzati per attività produttive*”, “*aree ecologicamente attrezzate*” o “*poli funzionali*” (secondo le definizioni stabilite rispettivamente agli articoli A-13, A-14 e A-15 della L.R. n. 20 del 2000), devono essere considerati facenti parte del territorio urbanizzato, non solo, gli ambiti specializzati per attività produttive, le AEA e i poli funzionali già attuati, e i relativi lotti residui, ma anche quelli per i quali sia stato approvato il necessario piano attuativo e stipulata la conseguente convenzione urbanistica. In aggiunta, per quanto attiene agli ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali previsti dalla pianificazione urbanistica in espansione, occorre considerare che gli stessi potranno essere considerati idonei alla localizzazione degli impianti fotovoltaici solo dopo la conclusione (entro i termini perentori stabiliti dalla legge regionale) dell’iter approvativo e convenzionamento dei piani attuativi avviati formalmente prima del 1° gennaio 2022 (cioè prima della scadenza della prima fase del periodo transitorio stabilito dalla L.R. n. 24/2017: infatti, (solo) dopo la conclusione di detto procedimento, anche detti ambiti dovranno essere classificazione facenti parte del territorio urbanizzato). Al contrario, nei Comuni che non abbiano attivato tempestivamente il procedimento di approvazione del PUG, gli ambiti in espansione per i quali non sia stato avviato l’iter approvativo dei piani attuativi hanno perduto in via definitiva ogni potenzialità edificatoria, ivi compresa ogni altra possibilità di utilizzo legata alla destinazione di piano tra cui quella fotovoltaica nello speciale regime di cui al punto C)2. della DAL n. 28/2010; in definitiva, in dette aree extraurbane (fermi restando i casi di inidoneità di cui alla lettera A. della DAL n. 28/2010), può essere ammessa l’installazione di impianti fotovoltaici nell’osservanza dei limiti di cui alla lettera B) della DAL n. 28/2010;
- l’ambito dove viene proposto il progetto di impianto fotovoltaico si colloca all’interno di un’area individuata dal PSC come Ambito APS – produttivo di interesse sovracomunale per il quale è stato sottoscritto un accordo territoriale nel 2010 tra Provincia di Reggio-Emilia e i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri e Poviglio;
- il Comune di Poviglio ai sensi della LR 24/2017, ha predisposto il Piano operativo comunale (POC 2009-2014) prevedendo che l’attuazione dell’ambito avvenisse tramite piano urbanistico attuativo; per l’ambito in oggetto non risulta essere stato presentato un piano urbanistico attuativo entro il 31/12/2021;
- nel Comune di Poviglio, inoltre, non è stato avviato l’iter di approvazione del piano urbanistico generale (PUG) entro il 01/01/2022, per cui va da sé che tutte le previsioni relative agli ambiti di espansione previste dal PRG e PSC-POC sono decadute, se per esse non è stato avviato l’iter approvativo del necessario piano attuativo; in tali aree, pertanto, richiamando quanto precisato nella DGR n. 194/2022, “*viene meno non solo l’astratta potenzialità edificatoria ma anche ogni altra possibilità di utilizzo legata alla destinazione produttiva dell’area tra cui quella fotovoltaica nello speciale regime di cui al punto C.2 della DAL 28/2010*”;
- in virtù delle osservazioni svolte, le caratteristiche urbanistiche dell’area in esame non consentono di ricondurre la medesima nella disciplina relativa agli Ambiti specializzati per attività produttive, dettata dal punto 2 della lettera C) dell’Allegato alla DAL n. 28/2010, dovendo essere data correttamente applicazione, invece, in assenza di limitazioni di natura ambientale e paesaggistiche, alla disciplina prevista per le aree agricole di cui al punto 7 della lettera B) dell’Allegato alla DAL n. 28/2010, nel rispetto dei limiti che attengono:
 - ad una proporzione tra superficie delle aree interessate dall’impianto e superficie dell’insieme delle aree nella disponibilità del soggetto, che viene individuata nella misura del 10%;
 - alla necessaria contiguità delle particelle catastali che sono nella disponibilità del soggetto, per le aree collocate in Comuni non montani.

Relativamente al tracciato dell'elettrodotto si rileva quanto segue:

- il tracciato in progetto attraversa un'area che il PTCP vigente individua come “Sistema forestale boschivo” (art. 38 NA), al fine di valutarne più precisamente la non interferenza, si evidenzia la necessità di rappresentare, ad una scala di maggior dettaglio, il tracciato da realizzare su area forestale, descrivendo puntualmente le opere previste e dichiarando se vi siano interventi di trasformazione del bosco che comportino la previsione di misure compensative ai sensi del sopracitato art. 38 NA e della DGR 549/2012;
- inoltre, viene attraversato il cavo Parmigiana di Brescello (Canale Derivatore di Bonifica), individuato dal PTCP vigente tra gli “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua” (art. 41 NA). Si chiede di integrare il già citato elaborato RV06 “Relazione di conformità urbanistica”, verificando altresì la non interferenza dell'elettrodotto in progetto con le disposizioni dell'art. 41 del PTCP;
- il tracciato intercetta infine le seguenti aree: una “Zona di attenzione di LOC” (Level Of Concern), per la presenza in loco di una industria a rischio di incidente rilevante e un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004, comma 1, lett. c) e f). Si ritiene pertanto opportuno il coinvolgimento del Comitato Tecnico di Valutazione dei Rischi-CVR Regionale e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia.

Rispetto alla conformità con gli strumenti di pianificazione comunale si evidenzia come in sede autorizzatoria dovranno essere predisposte le varianti agli strumenti urbanistici comunali per quanto riguarda la localizzazione, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità della linea elettrica di connessione dell'impianto FV alla rete di distribuzione dei Comuni di Poviglio e Boretto.

Fascia di rispetto stradale

Per quanto riguarda la presenza della strada provinciale SP111 a ridosso dell'area si rileva che:

- nella TAV. A03 “Planimetria generale – stato futuro” è erroneamente indicata una fascia di rispetto stradale di 10 metri da via Matteotti e via per Poviglio, che pare peraltro misurata dalla mezzeria e non dal confine stradale;
- si chiede di adeguare il progetto a quanto prescritto dal Codice della Strada e suo Regolamento di attuazione, che stabilisce una fascia di rispetto non inferiore a 30 metri dal confine stradale per le strade extraurbane di tipo C), fuori dai centri abitati (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lett. c).

Accessibilità dell'area

Il progetto si sviluppa in direzione nord-sud e costituisce una sorta di “barriera” alla futura accessibilità verso la porzione orientale dell'ambito produttivo. Al fine di non pregiudicare lo sviluppo futuro delle aree del comparto produttivo non occupate dall'impianto fotovoltaico si chiede una soluzione progettuale che consenta l'accesso dalla rotonda esistente sulla SP 111, lasciando un varco non occupato da pannelli fotovoltaici sufficiente a realizzare una viabilità di penetrazione alla porzione orientale del comparto stesso.

In riferimento alla matrice “campi elettromagnetici” e “inquinamento luminoso” si considera e valuta che:

- in relazione ai campi elettromagnetici prodotti dalle infrastrutture elettriche dei due campi fotovoltaici, dalle cabine e dalle linee di connessione in MT non si segnalano elementi di particolare criticità in quanto risultano soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti (DPCM 8 luglio 2003);
- per quanto riguarda l'inquinamento luminoso i dispositivi di illuminazione esterna, laddove previsti, dovranno essere realizzati ed installati secondo le disposizioni della L.R. n.19 del 29/09/2003 e relative DGR applicative. A realizzazione avvenuta del progetto illuminotecnico disciplinato dalla normativa succitata (LR 19/2003 e relativa DGR 1732/2015), si prescrive di fornire le dichiarazioni di cui agli allegati C, H3 ed I alla suddetta DGR.

In riferimento alla matrice “rumore” si considera e valuta che:

- per quanto riguarda l'impatto acustico in fase di cantiere, i valori assoluti di immissione calcolabili, in previsione, in facciata ad edifici con ambienti abitativi risultano inferiori al valore di $LA_{eq} = 70$ dB(A), a condizione che vengano rispettate tutte le misure di compensazione esplicitamente elencate nella relazione di impatto acustico. Dovrà pertanto essere prodotta comunicazione nel rispetto di quanto previsto per le attività rumorose temporanee (cantieri) nello specifico Regolamento Comunale, se presente ed aggiornato, oppure nella DGR 1197/2020;
- in ogni caso, se a seguito di più dettagliate valutazioni, si preveda di non rispettare il limite sopra riportato, dovrà essere prodotta una richiesta di autorizzazione in deroga nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sopra citata.

In riferimento alla matrice “acque superficiali e sotterranee” si considera e valuta che:

- in merito ai tratti di elettrodotto che verranno interrati ricorrendo alla trivellazione orizzontale controllata (TOC), il proponente dichiara che non si interferirà con il normale deflusso idrico dei canali interessati, si chiede comunque di meglio descrivere i possibili impatti ambientali che questa potrà produrre sull'ambiente idrico superficiale e sotterraneo individuato nella zona specificando quali accorgimenti verranno adottati per minimizzare tali impatti;
- inoltre, si chiede di specificare la gestione delle acque di aggotamento nell'eventualità che durante gli scavi si intercettassero livelli saturi.
- il rischio di contaminazione per sversamenti accidentali è stato individuato come potenziale sorgente di impatto in fase di cantiere, in fase di esercizio e di dismissione dovuto ad eventuali incidenti nei serbatoi di alimentazione dei mezzi di campo, (nell'eventualità con carattere temporaneo e di durata limitata) con dispersione di idrocarburi quali combustibili o olii lubrificanti direttamente sul terreno. Qualora si verificassero sversamenti accidentali di sostanze potenzialmente inquinanti sul suolo o per l'ambiente idrico superficiale o sotterraneo, si dovrà dare tempestiva comunicazione ad Arpa (oltre che al Comune e agli altri Enti competenti). Si raccomanda di mantenere a disposizione materiale assorbente da utilizzarsi tempestivamente in casi di emergenze di sversamenti di sostanze pericolose e di adottare le misure individuate e descritte nella documentazione di progetto;
- si raccomanda il contenimento oli/residui di parti elettriche poste nelle cabine;
- si prende atto favorevolmente che nella fase di esercizio/manutenzione non verranno distribuiti concimi e fitofarmaci e si chiede che per il taglio dell'erba venga evitato il ricorso a diserbanti;
- si prende atto favorevolmente di quanto dichiarato dal Proponente: che la pulizia dei pannelli sarà eseguita con acqua decalcificata-addolcita, senza pertanto impiego di detersivi, detergenti, solventi, o altro e che l'Appaltatore verificherà in autocontrollo le caratteristiche dell'acqua di lavaggio utilizzata;

- si raccomanda che nell'eventualità che si formino durante le operazioni di scavo connesse all'opera accumuli di acque piovane o siano intercettate acque sotterranee in quantità tali da dover adottare sistemi di aggotamento, di adottare una corretta gestione di tali acque finalizzata a ridurre l'intorpidimento del recapito finale. Si raccomanda di interpellare preventivamente l'Ente gestore Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;

Relativamente al rischio idraulico si rileva che:

- considerato che per la posa degli impianti verranno modificati fossi di scolo, che verranno chiusi alcuni tratti, che sono previste tombature e che il progetto prevede due bacini al fine di garantire l'invarianza idraulica, si raccomanda di realizzare tali opere previo parere e autorizzazione del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ed Enti preposti.
- il progetto rientra nelle aree di alluvioni frequenti e poco frequenti in relazione al reticolo secondario di pianura (in particolare con riguardo al Collettore Impero). L'impianto risulta collocato in un'area depressa rispetto al piano viabile e alle aree industriali poste a nord e quindi potenzialmente soggetta ad allagamenti più o meno importanti. Si chiede pertanto di:
 - quantificare l'innalzamento locale del piano campagna previsto per i percorsi interni, per le vasche di fondazione delle cabine, dei cabinet e delle apparecchiature elettriche principali;
 - relazionare circa la compatibilità dell'impianto fotovoltaico (strutture portanti dei pannelli, componenti elettromeccaniche, accessibilità all'impianto) con il tirante idrico previsto nei casi di allagamento più gravosi.

Sempre in tema di rischio idraulico connesso al reticolo di bonifica il Consorzio di bonifica dell'Emilia centrale si esprimono le seguenti osservazioni/prescrizioni:

- in relazione al tema della pericolosità idraulica dell'area (DGR 1300/2016) buona parte dell'area in cui ricade il campo fotovoltaico risulta mappata nel PGRA – Reticolo Secondario di Pianura – come zona soggetta ad alluvioni frequenti P3 - tempo di ritorno di 20-50 anni;
 - l'area storicamente risulta stata caratterizzata da molteplici allagamenti, si vedano ad esempio gli eventi alluvionali del 1992 e del 2005. Non a caso tutte le aree urbanizzate a nord e tutta la viabilità (Via d'Este e la SP11) sono realizzate a circa +1.50/+1.8 m dal piano campagna circostante in cui è previsto sorgere l'impianto fotovoltaico;
 - un aspetto critico che si ritiene dovrà essere valutato attentamente in fase di progettazione è quello legato all'allagabilità dell'area intesa come frequenza, durata dell'allagamento e tiranti idrometrici. In base agli elaborati presentati (si veda ad esempio la tavola A06), si evince che la parte inferiore delle vele potrà arrivare a circa +0.7 m dal piano campagna; i moduli fotovoltaici potrebbero pertanto essere in parte sommersi;
 - si prescrive che le piazzole in cui saranno alloggiati le cabine dovranno essere poste ad una quota non inferiore della SP 111. Criticità sono inoltre legate all'accessibilità agli impianti nel caso di allagamenti; si richiede pertanto il rispetto, se pertinenti all'intervento in oggetto, delle "misure per ridurre il danneggiamento dei beni e delle strutture" indicate nel punto 5.2.a della DGR 1300/2016.
- Variazioni della risposta idrologica tra stato attuale e di progetto. Data l'elevata estensione della superficie impermeabile costituita dalle vele dei pannelli fotovoltaici (57'140 m²), seppur esse non saranno a diretto contatto col terreno, le opere in progetto comporteranno una variazione della risposta idrologica ed idraulica dei terreni rispetto allo stato di fatto.
 - Tale aspetto, tuttavia, risulta di difficile quantificazione ed affetto da molteplici incertezze. Il calcolo dell'invarianza idraulica e dei volumi di laminazione è avvenuto presupponendo la suddivisione dell'area complessiva in due bacini, rispettivamente poste a est ed ovest dello

Scolo Arginelli. Nella relazione tecnica è riportato che “[...] Ciascun bacino di laminazione sarà dotato di proprio scarico. Entrambi gli scarichi confluiranno nello Scolo Strada d’Este Sud [...] ed avranno una luce di diametro 80 mm e 180 mm”, ricavata all’interno di due pozzetti (Tav A07). Il volume sarà ricavato attraverso la realizzazione di nuovi fossi interni all’area (Tav 07).

- Nella relazione tecnica è riportato che “[...] Il reticolo dei nuovi fossi in progetto all’interno dei due bacini individuati presenterà una capacità di accumulo complessiva di 1’757 m3 [...]”. La Tav A07 riporta inoltre un dettaglio dei manufatti di scarico in progetto. In essi è indicata che le tubazioni che si immetteranno nei cavi in gestione allo scrivente Ente avranno un diametro di 300 mm. Tale diametro, così come altri dettagli del manufatto di scarico (quale ad esempio la protezione spondale antierosione in corrispondenza dello scarico, oppure il taglio della tubazione a “fetta di salame”) dovranno essere concordati con lo scrivente Ente nell’ambito del rilascio della concessione ai sensi del RD 368/1904 (si vedano i punti successivi). Si anticipa già che i diametri delle tubazioni che si immetteranno nei cavi di bonifica (indicati in Tav. A07 valere 300 mm) non dovranno avere un diametro marcatamente superiore rispetto a quello delle strozzature (correttamente calcolati nella relazione di invarianza idraulica e pari a 80 mm e 180 mm).
- Inoltre, in merito all’incertezza associata alla variazione di risposta idrologica a seguito dell’installazione delle vele, una misura cautelativa potrebbe essere rappresentata dall’arginello perimetrale rappresentato nelle sezioni (TAV.04); tuttavia, non risulta chiaro in planimetria dove esso sarà realizzato e se esso potrà essere considerato come ulteriore elemento di contenimento dei deflussi nel caso in cui i volumi ricavati dalla nuova rete interna non dovessero essere sufficienti.
- Variazione dell’assetto scolante dell’area - Nella relazione tecnica è riportato che “[...] per consentire la posa in opera degli impianti fotovoltaici le opere in progetto modificheranno il percorso dei fossi di scolo superficiali esistenti interni ai bacini. E’ previsto chiudere alcuni tratti di fosso e realizzare nuovi percorsi di scolo [...]”. Si prescrive che tale nuovo assetto non dovrà interferire, limitare e/o pregiudicare lo scolo dei territori di monte e limitrofi.
- Distanze di rispetto dai canali, cavi e scoli e opere di bonifica. Si prescrive che tutte le opere in progetto, comprese le eventuali piantumazioni, dovranno essere poste ad una distanza minima dal ciglio superiore dei canali di almeno 5 m. Tale distanza dovrà essere garantita anche in futuro, quando le eventuali piantumazioni saranno sviluppate.
- Accessibilità - In base agli elaborati presentati, le aree in cui è previsto realizzare gli impianti saranno recintate. Si prescrive che tali recinzioni, e più in generale tutte le opere in progetto, non dovranno precludere l’accessibilità ai corsi d’acqua e manufatti in gestione allo scrivente Ente.
- Concessioni e nulla osta - Per ogni opera in progetto direttamente interferente con canali o manufatti in gestione allo scrivente Ente, dovrà essere richiesta al Consorzio il rilascio di concessione ai sensi del RD 368/1904. Per ogni opera che interferirà in modo indiretto con la rete di bonifica dovrà essere richiesto allo scrivente Ente il rilascio di nulla osta idraulico. In entrambi i casi, la soluzione progettuale che si intende adottare relativa e dovrà essere preventivamente concertata col personale del Consorzio e dovrà essere corredata da specifici elaborati di dettaglio così come elencati nel modulo 10.bis allegato.
- Cavidotti, interferenze e parallelismi - La tavola A04 riporta un esempio di attraversamento in subalveo di una polifera; le tavole IR02 e IR03 mostrano lo sviluppo dell’elettrodotta in progetto. Per ogni canale col quale si verificherà un’interferenza o parallelismo dovranno essere presentati gli elaborati di progetto indicati nell’apposito modulo 10 allegato ed il Consorzio valuterà le eventuali prescrizioni da fornire. In base agli elaborati presentati si anticipano le seguenti prescrizioni generali:

- Scolo Bertona Vecchia, scolo Arginelli e scolo via d'este sud: parallelismi 5 metri dal ciglio; attraversamenti con linee elettriche in subalveo a distanza maggiore di metri 2.50 dal fondo;
- Collettore Impero, Cavo di confine, Cavo Rio morto e Mortolo di Boretto: attraversamenti con linee elettriche in subalveo a distanza maggiore di metri 3 dal fondo a distanza di 5 metri dal ponte;
- Canale Derivatore: attraversamenti con linee elettriche in subalveo a distanza maggiore di metri 5 dal fondo a distanza di 10 metri dal ponte, in alternativa attraversamento ancorato al ponte;
- Scolo Dugale (Boretto): attraversamenti con linee elettriche in subalveo a distanza maggiore di metri 3 dal fondo a distanza di 5 metri dai ponti; parallelismo a metri 3 dal ciglio.

In riferimento alla matrice “rifiuti” si evidenzia che i rifiuti derivanti dal cantiere in progetto dovranno essere raccolti in idonei contenitori a tenuta, dovranno essere differenziati per tipologia al fine di favorire il loro recupero e dovranno essere conferiti a ditte appositamente autorizzate.

In riferimento alle terre e rocce da scavo, preso atto di quanto indicato nel piano preliminare di utilizzo delle terre da scavo, si ricorda che prima dell'inizio lavori dovrà essere effettuato il piano di campionamento al fine di giungere alla caratterizzazione dei terreni interessati dagli scavi ed alla verifica del rispetto dei limiti previsti per consentire il riutilizzo in loco.

Inoltre, in caso di terreni che non dovessero rispettare i limiti sopra citati e in caso vengano rinvenuti materiali classificabili come rifiuti, si dovrà provvedere al loro conferimento ad impianti autorizzati ad effettuarne il recupero o lo smaltimento.

Cordiali saluti

Ing. Paolo Ferrecchi
(nota firmata digitalmente)

Per informazioni contattare i funzionari del Servizio VIPSA: Ruggero Mazzoni tel. 051.5276001, ruggero.mazzoni@regione.emilia-romagna.it o Elena Tugnoli tel. 051/5275495, elena.tugnoli@regione.emilia-romagna.it

RM_ET – OsservazioniRER_impianati fotovoltaici_Poviglio_FIN.docx

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 194 del 16/02/2022

Seduta Num. 8

Questo mercoledì 16 **del mese di** Febbraio
dell' anno 2022 **si è riunita in** Video conferenza
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2022/203 del 10/02/2022

Struttura proponente: SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA,
SICUREZZA E LEGALITÀ
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA MONTAGNA, AREE INTERNE, PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE, PARI OPPORTUNITA'

Oggetto: INDIRIZZI ATTUATIVI DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 6
DICEMBRE 2010, N. 28, IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI NELLE PARTI DEL TERRITORIO URBANIZZATO
DESTINATE AD AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AREE
ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE E POLI FUNZIONALI

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Giovanni Pietro Santangelo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";
- la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010 "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare";
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- il Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
- la Legge 24 marzo 2012, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
- il regolamento (UE)2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030, adottato in attuazione del regolamento (UE)2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;

- la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali";
- il regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- la Legge 1° luglio 2021, n. 101 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

Richiamati inoltre:

- la Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la Legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 recante "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";

- la Delibera dell'Assemblea legislativa del 13 giugno 2007, n. 118 "Approvazione atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Emilia-Romagna di aree ecologicamente attrezzate (L.R. 20/00, artt. 16 e A-14)";
- la Delibera dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010 n. 28 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica";
- la circolare regionale PG/2011/0084824 del 4/4/2011 "Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico sul dimensionamento complessivo e sulla localizzazione dei medesimi impianti, qualora il soggetto abbia disponibilità di più aree";
- la circolare regionale PG/2011/98128 del 18/4/2011 "Integrazioni alle <<Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico ...>> di cui alla nota n. 84824 del 4 aprile 2011";
- - la Delibera dell'Assemblea legislativa dell'11 marzo 2017, n. 111 "Piano Energetico Regionale 2030 e Piano Triennale di Attuazione 2017-2019.";
- la Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la propria deliberazione del 20 settembre 2021, n. 1458 "Indirizzi attuativi della deliberazione dell'Assemblea legislativa 6 dicembre 2010, n. 28, per promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree di cava dismesse";
- la propria deliberazione del 27 settembre 2021, n. 1500 avente ad oggetto "Misure di semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici";
- la propria deliberazione del 22 novembre 2021, n. 1956 avente ad oggetto "Atto di coordinamento tecnico, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 e ss.mm.ii. (disciplina regionale sulla tutela e l'uso del suolo), in merito agli effetti della conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto dagli articoli 3 e 4 della medesima L.R. n. 24 del 2017";

Considerato che:

- la Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità e la Direttiva 2009/28/CE recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

stabiliscono l'obiettivo di promuovere un maggiore contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di energia elettrica;

- il Decreto legislativo n. 387/2003 ha il fine di attuare la direttiva 2001/77/CE promuovendo l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- la Legge regionale n. 26/2004 pone tra gli obiettivi della programmazione energetica regionale lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia avendo cura di assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività energetiche, nella convinzione che l'innalzamento della competitività regionale non debba prescindere dalla sostenibilità ambientale e territoriale del sistema energetico;
- la Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 111/2017, nell'approvare il Piano Energetico Regionale 2030 e il Piano Triennale di Attuazione 2017-2019, fissa precisi obiettivi di risparmio e di razionalizzazione energetica, attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di una quota rilevante del fabbisogno di energia elettrica;
- i paragrafi 1.2. e 17.1. delle "Linee Guida", di cui al citato D.M. 10 settembre 2010 prevedono che le Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili tra cui l'indicazione di aree e siti non idonei;
- la Delibera dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010 n. 28, in attuazione di dette "Linee Guida", ha effettuato una prima individuazione dei criteri localizzativi degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica (nel prosieguo, "impianti fotovoltaici"), distinguendo, in sintesi:
 - a. gli ambiti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici ("Allegato I", lett. A), della DAL n. 28/2010);
 - b. gli ambiti idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con limiti e condizioni ("Allegato I", lett. B), della DAL n. 28/2010);
 - c. le aree nelle quali è incentivata l'installazione di impianti fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B) ("Allegato I", lett. C) della DAL n. 28/2010);

Constatato che, fra gli ambiti individuati dall'Allegato I, lettera C), della DAL n. 28/2010, come idonei all'installazione di impianti fotovoltaici senza i limiti di cui alla lettera B) del medesimo Allegato I, rientrano "le parti del territorio

urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, le aree ecologicamente attrezzate e i poli funzionali", ad esclusione di quelle collocate negli ambiti considerati idonei all'installazione di impianti fotovoltaici, di cui alla lettera A) del medesimo Allegato I;

Dato atto che la legislazione urbanistica regionale (in particolare la L.R. n. 24 del 2017 e la L.R. n. 20 del 2000), fornisce una puntuale definizione sia del "territorio urbanizzato" che degli ambiti (specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali) nei quali la DAL n. 28/2010 promuove la realizzazione degli impianti fotovoltaici;

Richiamare quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della L.R. n. 24/2017, laddove si stabilisce una disciplina transitoria per l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici predisposti in base alla legislazione regionale previgente, fissando una precisa demarcazione temporale cui fare riferimento per determinare gli ambiti del territorio extraurbano in corso di attuazione che potranno far parte del territorio urbanizzato;

Ritenuto pertanto opportuno, nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale delle aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 20, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuativo della direttiva UE 2018/2001, fornire appositi indirizzi attuativi della DAL n. 28/2010, in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali, che tengano anche conto del mutano quadro normativo della legislazione regionale in materia urbanistica;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29/12/2008 ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche e integrazioni;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante: "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2013 del 28/12/2020 avente ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi

del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. e ss.mm.ii.”;
- n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- n. 771 del 24 maggio 2021 che ha approvato gli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni generali e Agenzie della Giunta regionale;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Montagna, Aree Interne, Programmazione territoriale, Pari Opportunità e dell’Assessore all’ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile, dell’Assessore all’agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare gli “Indirizzi attuativi della Delibera dell’Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28, in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali”, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che le previsioni degli indirizzi attuativi approvati con il presente atto superano ogni altra indicazione circa l’interpretazione del punto C)2. della DAL n. 28/2010 emanato in precedenza dalle strutture regionali;
- 3) di dare atto, altresì, che le previsioni degli indirizzi attuativi approvati con il presente atto trovano applicazione fino all’entrata in vigore della nuova disciplina regionale delle aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, ai sensi

dell'art. 20, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuativo della direttiva UE 2018/2001;

- 4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

INDIRIZZI ATTUATIVI DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 6 DICEMBRE 2010, N. 28, IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE PARTI DEL TERRITORIO URBANIZZATO DESTINATE AD AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE E POLI FUNZIONALI

1. PREMESSA

Il presente atto di indirizzo è volto a orientare i soggetti pubblici e privati nella corretta interpretazione e applicazione della disciplina di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa 6 dicembre 2010, n. 28, in merito alle "parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive" nelle quali è promossa e favorita la produzione di energie attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici (punto C)2. della DAL n. 28/2010).

Il presente atto di indirizzo completa il quadro degli indirizzi attuativi che la Giunta regionale ha inteso fornire per promuovere l'insediamento di impianti fotovoltaici nelle aree di cava dismesse (DGR n. 1458 del 20 settembre 2021) e nelle discariche chiuse e ripristinate (DGR n. 1500 del 27 settembre 2021), che costituiscono, assieme appunto alle aree produttive dismesse, i principali ambiti vocati a tale destinazione funzionale.

Per fornire una esauriente ricostruzione del quadro normativo regionale oggi vigente, occorre esaminare preliminarmente quanto stabilito dalla DAL n. 28/2010 e quanto disposto dalla legislazione urbanistica regionale (in particolare la L.R. n. 24 del 2017 e la L.R. n. 20 del 2000) laddove fornisce una puntuale definizione sia del "territorio urbanizzato" che degli ambiti (specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali) nei quali la DAL n. 28/2010 promuove la realizzazione degli impianti FV. Inoltre, occorre richiamare quanto previsto dalla L.R. n. 24/2017 per individuare la precisa demarcazione temporale cui fare riferimento per individuare gli ambiti in corso di attuazione che potranno far parte del territorio urbanizzato.

Il presente atto di indirizzo è destinato a trovare applicazione fino alla approvazione della nuova disciplina regionale delle aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 20 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuativo della direttiva UE 2018/2001 (c.d. RED II) e supera ogni altra indicazione circa l'interpretazione del punto C)2. della DAL n. 28/2010 emanato in precedenza dalle strutture regionali.

2. I CONTENUTI DELLA DAL N. 28 DEL 2010

Com'è noto, la Delibera dell'Assemblea Legislativa 6 dicembre 2010, n. 28, individua le aree e siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica, mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica (di seguito denominati "impianti FV"), muovendo da una sintetica considerazione dei vincoli paesaggistici e ambientali presenti sul territorio regionale e dall'esigenza di tutelare le coltivazioni e tradizioni agricole di eccellenza. In particolare, la DAL n. 28/2010 individua:

A. gli ambiti non idonei alla localizzazione degli impianti FV;

B. gli ambiti idonei con limiti e condizioni, riferiti alla potenza nominale degli impianti, alle caratteristiche del soggetto richiedente, ecc. Nell'ambito di questa categoria di aree è fissato il criterio generale, valevole per le aree agricole su cui non gravino vincoli specifici, secondo cui gli impianti FV a terra possono occupare, al massimo, il 10% delle aree nella disponibilità dell'operatore;

C. le aree nelle quali è incentivata l'installazione degli impianti FV, attraverso il riconoscimento della possibilità di occupare il 100% delle aree nella disponibilità dell'operatore.

Tra gli ambiti in cui l'installazione degli impianti di FV è favorita, è ricompreso, innanzitutto, un ampio elenco di aree permeabili, di norma extraurbane, che la delibera denomina complessivamente come "**aree in zona agricola**", quali: le fasce di ambientazione e le aree di pertinenza di opere pubbliche quali le autostrade, le strade e le linee ferroviarie; le aree di rispetto degli elettrodotti; le aree a servizio di discariche di rifiuti, di depuratori, di impianti di sollevamento delle acque e di impianti di risalita; nonché le aree di cava dismesse.

Rileva poi una seconda tipologia di **aree e superfici all'interno del territorio urbanizzato o nelle quali siano comunque presenti manufatti edilizi**: gli ambiti del territorio urbanizzato che siano destinati dal piano ad ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate o poli funzionali; le aree interessate da opere di urbanizzazione primaria (nei quali i pannelli fotovoltaici possono trovare collocazione mediante l'utilizzo di arredi e attrezzature urbane di nuova concezione); le colonie marine, gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche non urbane (qualora l'impianto fotovoltaico sia collocato esclusivamente sugli edifici esistenti, nel rispetto delle eventuali norme di tutela degli stessi).

3. LE PREVISIONI DELLA LEGGE REGIONALE URBANISTICA (L.R. N. 24 DEL 2017)

Passando ad un esame più analitico dell'oggetto del presente atto di indirizzo, si evidenzia che le previsioni della legge urbanistica regionale ci consentono di individuare esattamente, le aree in cui è favorita la realizzazione degli impianti FV, ai sensi del punto C) 2., ed in particolare:

- a) le parti del territorio comunale ricomprese all'interno del territorio urbanizzato;
- b) gli ambiti specializzati per attività produttive
- c) le aree ecologicamente attrezzate (AEA) e i poli funzionali.

a) Le parti del territorio comunale ricomprese all'interno del territorio urbanizzato

L'art. 32, comma 2, stabilisce in maniera univoca quali **parti del territorio comunale debbano essere ricomprese all'interno del perimetro del territorio urbanizzato**. Per quanto qui interessa, sono da considerare facenti parte del territorio urbanizzato, gli ambiti specializzati per attività produttive, le AEA e i poli funzionali:

a.1. **esistenti**, cioè che siano state attuate nel passato attraverso la esecuzione di piani e programmi di lottizzazione (comunque denominati) e che siano, per questo, dotati delle infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici che contraddistinguono i processi di urbanizzazione. Sono ricompresi in tale nozione anche i lotti ineditati, facenti parte delle medesime lottizzazioni, i quali usufruiscano, di conseguenza, delle opere di urbanizzazione primaria realizzate (c.d. **lotti residui**) (art. 32, comma 2, lettera a) e lettera d);

a.2. **in corso di attuazione**, cioè gli ambiti per i quali, in attuazione della relativa previsione urbanistica, sia stato rilasciato il relativo titolo abilitativo edilizio o, quantomeno, sia stata stipulata la convenzione urbanistica che accede al piano attuativo (comunque denominato) che ne regoli la realizzazione (art. 32, comma 2, lettera b) (si veda inoltre quanto specificato al successivo paragrafo 3);

a.3. **"i singoli lotti di completamento", con destinazione produttiva**, *"individuati dal piano vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e collocati all'interno delle aree edificate con continuità o contermini alle stesse"* (art. 32, comma 2, lettera c). Non si tratta dunque delle nuove urbanizzazioni in espansione previste dalla legislazione previgente (L.R. n. 47 del 1978 e L.R. n. 20 del 2000), bensì di quei singoli lotti,

interclusi all'interno di aree urbanizzate aventi destinazione produttiva, o adiacenti alle stesse, che il piano vigente (PRG o PSC) destini all'ampliamento delle attività esistenti o al completamento della infrastrutturazione dei medesimi ambiti.

Infine, è appena il caso di ricordare che il comma 3 dello stesso art. 32 cit. specifica, al negativo, quali aree non debbano essere considerate facenti parte del territorio urbanizzato ⁽¹⁾.

b) Gli ambiti specializzati per attività produttive

La L.R. n. 24 del 2017 mutua la definizione dei "contenuti della pianificazione" urbanistica dall'allegato A della L.R. n. 20/2000 ⁽²⁾. In particolare, la definizione degli **ambiti specializzati per attività produttive** si ritrova nell'art. A-13 dell'Allegato alla L.R. n. 20/2000, nel quale si specifica che la caratteristica fondamentale di queste aree è che in esse sono concentrate le **attività economiche, commerciali e produttive non idonee ad essere svolte in concomitanza con le altre funzioni urbane**: residenziali, culturali, servizi, direzionali, commerciali al dettaglio, ecc. Si tratta dunque degli ambiti territoriali caratterizzate dalla previsione esclusivamente di attività produttive, in senso stretto, che comportano significativi livelli di traffico di mezzi pesanti, di rumore e vibrazioni, di emissioni inquinanti, ecc. Nel disegno complessivo della L.R. n. 20 del 2000 questa tipologia di ambito territoriale, in essere o di nuova previsione, si giustappone agli "ambiti per i nuovi insediamenti", di cui all'art. A-12, "caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza e attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili". La legge urbanistica detta infatti un chiaro indirizzo secondo cui le nuove periferie e gli ambiti urbanistici di espansione debbano essere caratterizzati dal mix di funzioni, ad esclusione di quelle attività produttive ed economiche in genere che risultino incongrue in quanto incompatibili con le altre funzioni sopra richiamate.

c) Le aree ecologicamente attrezzate (AEA) e i poli funzionali

A loro volta, Le **aree ecologicamente attrezzate** costituiscono un sotto insieme degli ambiti specializzati per attività produttive, di livello comunale o sovracomunale, qualora siano caratterizzati da "infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire più

1 In particolare il comma 3 dell'art. 32 L.R. n. 24/2017 stabilisce che "Non fanno parte del territorio urbanizzato:

- a) le aree rurali, comprese quelle intercluse tra più aree urbanizzate aventi anche un'elevata contiguità insediativa;
- b) l'edificato sparso o discontinuo, collocato lungo la viabilità e le relative aree di pertinenza e di completamento;
- c) le aree permeabili collocate all'interno delle aree edificate con continuità che non siano dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;
- d) le aree di pertinenza delle infrastrutture per la mobilità, collocate al di fuori delle aree edificate con continuità."

2 Stabilisce infatti l'articolo 29, commi 2 e 3, che la Giunta regionale definisce, con apposito atto di coordinamento tecnico "indirizzi sui contenuti dei piani e sulle politiche generali che li caratterizzano" e che fino alla emanazione del medesimo atto "continuano a trovare applicazione le definizioni uniformi contenute nell'allegato A della legge regionale n. 20 del 2000."

elevati obiettivi di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente" (art. A-14) ⁽³⁾. Aldilà dell'incertezza lessicale presente nel testo, il punto C)2. della DAL n. 28/2010 prescrive che anche le parti del territorio urbanizzato destinate a detta particolare tipologia di ambiti produttivi possono ospitare impianti FV senza i limiti e le condizioni di cui alla lettera B) della medesima DAL (dunque con impianti a terra che interessino fino all'intera superficie delle aree nella disponibilità dell'operatore).

Infine, il medesimo punto C)2. della DAL n. 28/2010 considera da promuovere la collocazione degli impianti FV nelle parti del territorio urbanizzato costituenti **poli funzionali**, le cui caratteristiche sono stabilite dall'art. A-15 della L.R. n. 20 del 2000.

4. SEGUE: LA CONCLUSIONE DEL PERIODO TRANSITORIO DELLA L.R. N. 24 DEL 2017

Ai fini della concreta individuazione degli ambiti appena richiamati, occorre anche considerare che il 1° gennaio 2022 si è conclusa la prima fase del periodo transitorio, previsto dalla L.R. n. 24 del 2017 per consentire ai Comuni, nello stesso periodo in cui erano chiamati a predisporre il PUG, di continuare a gestire e attuare la pianificazione vigente (PRG e PSC-POC), elaborata e approvata secondo la legislazione previgente. In particolare, limitandosi a quanto qui interessa, gli art. 3 e 4 della L.R. n. 24 del 2017 consentivano ai Comuni di avviare l'iter approvativo di piani urbanistici attuativi nonché di presentare accordi operativi, ad esito del procedimento speciale previsto dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge regionale ⁽⁴⁾.

Pertanto, tra le parti del territorio comunale che potranno essere considerate ricomprese **all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, in quanto interessate da ambiti specializzati per attività produttive in corso di attuazione** (V. precedente paragrafo 3.a.2.), **occorre ricomprendere anche gli ambiti per i quali, prima del 31 dicembre 2021, sia stato avviato l'iter approvativo di un piano attuativo per la realizzazione di un ambito specializzato per attività produttive, di una AEA o polo funzionale**, purché il piano attuativo sia approvato e convenzionato entro i termini perentori previsti dall'art. 4, comma 5, della L.R. n. 24/2010, ed in particolare:

3 Le caratteristiche delle AEA sono state definite più nel dettaglio con appositi atti di indirizzo e di coordinamento tecnico, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 13 giugno 2007, n. 118.

4 Per una analitica illustrazione degli effetti della scadenza del termine perentorio di conclusione di detta fase transitoria e degli atti che comunque possono essere assunti dopo la scadenza, si rimanda **all'atto di coordinamento tecnico approvato con la DGR n. 1956 del 22 novembre 2021**.

- entro un anno (cioè entro il 1° gennaio 2023), nel caso di strumenti urbanistici attuativi il cui iter amministrativo sia stato avviato prima della data di entrata in vigore della medesima legge regionale (prima del 1° gennaio 2018);
- entro due anni (cioè entro il 1° gennaio 2024) nel caso di strumenti urbanistici attuativi il cui iter amministrativo sia stato avviato nel corso della citata prima fase del periodo transitorio (cioè dal 1° gennaio 2018 e il 1° gennaio 2022).

Si ricorda inoltre che con la conclusione di detta fase del periodo transitorio, nei Comuni che non abbiano avviato l'iter approvativo dei PUG entro il medesimo termine (del 1° gennaio 2022), tutte le previsioni relative agli ambiti di espansione previste nei piani vigenti (PRG e PSC-POC) sono decadute, **se per esse non è stato formalmente avviato l'iter approvativo del necessario piano attuativo nelle modalità e termini appena richiamati. Pertanto, nelle medesime aree è venuta meno non solo ogni astratta potenzialità edificatoria riconosciuta dal piano ma anche ogni altra possibilità di utilizzo legata alla destinazione produttiva dell'area tra cui quella fotovoltaica, nello speciale regime di cui al punto C)2. della DAL n. 28/2010.**

Pertanto, in dette aree extraurbane (fermi restando i casi di inidoneità di cui alla lettera A. della DAL n. 28/2010), può essere ammessa l'installazione di impianti FV nell'osservanza dei limiti di cui alla lettera B. della DAL n. 28/2010.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sintetizzando, pertanto, quanto fin qui illustrato, si forniscono le seguenti indicazioni interpretative del punto C)2. della DAL n. 28/2010:

- è favorita la realizzazione di impianti FV a terra negli **ambiti facenti parte del territorio urbanizzato** ed aventi destinazione urbanistica di **"ambiti specializzati per attività produttive"**, **"aree ecologicamente attrezzate"** o **"poli funzionali"** (si veda, più nel dettaglio, quanto specificato al paragrafo 2);
- devono essere considerati facenti parte del territorio urbanizzato, non solo gli **ambiti specializzati per attività produttive, le AEA e i poli funzionali già attuati**, e i relativi **lotti residui**, ma anche quelli per i quali sia stato **approvato il necessario piano attuativo e stipulata la conseguente convenzione urbanistica**. Agli ambiti appena

elencati vanno assimilati i **lotti di completamento con destinazione produttiva** previsti dai piani vigenti e contigui a detti ambiti (si veda, più nel dettaglio, quanto specificato al paragrafo 3. a);

- per l'esatta individuazione degli ambiti urbanistici fin qui richiamati (ambiti specializzati per attività produttive, AEA e poli funzionali) occorre fare riferimento alle definizioni stabilite rispettivamente dagli articoli A-13, A-14 e A-15 della L.R. n. 20 del 2000 (si veda, più nel dettaglio, quanto specificato al paragrafo 3.b) e 3.c);
- quanto agli ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali previsti dalla pianificazione urbanistica **in espansione**, occorre considerare che gli stessi:
 - o potranno essere considerati **idonei alla localizzazione degli impianti Fv solo dopo la conclusione (entro i termini perentori stabiliti dalla legge regionale) dell'iter approvativo e convenzionamento dei piani attuativi avviati formalmente prima del 1° gennaio 2022** (cioè prima della scadenza della prima fase del periodo transitorio stabilito dalla L.R. n. 24/2017). **Infatti, (solo) dopo la conclusione di detto procedimento, anche detti ambiti dovranno essere classificazione facenti parte del territorio urbanizzato;**

viceversa, nei Comuni che non abbiano attivato tempestivamente il procedimento di approvazione del PUG, gli ambiti in espansione per i quali non sia stato avviato l'iter approvativo dei piani attuativi **hanno perduto in via definitiva ogni potenzialità edificatoria, ivi compresa ogni altra possibilità di utilizzo legata alla destinazione di piano tra cui quella fotovoltaica nello speciale regime di cui al punto C)2. della DAL n. 28/2010** (si veda, più nel dettaglio, quanto specificato per entrambi i profili al paragrafo 4). **Pertanto, in dette aree extraurbane (fermi restando i casi di inidoneità di cui alla lettera A. della DAL n. 28/2010), può essere ammessa l'installazione di impianti FV nell'osservanza dei limiti di cui alla lettera B. della DAL n. 28/2010.**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giovanni Pietro Santangelo, Responsabile del SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/203

IN FEDE

Giovanni Pietro Santangelo

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/203

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/203

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 194 del 16/02/2022

Seduta Num. 8

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi